

**Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con la deliberazione
183/2024/R/COM**

**DELIBERAZIONE 21 NOVEMBRE 2023
529/2023/R/COM**

**APPROVAZIONE DEI COSTI PREVISIONALI DEL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A.
PER L'ANNO 2024 IN RELAZIONE AL MONITORAGGIO DEL MERCATO DEL GAS
ALL'INGROSSO, AL COUPLING UNICO INFRAGIORNALIERO E ALLE ATTIVITÀ FINANZIATE
CON IL CORRISPETTIVO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PIATTAFORMA DEI CONTI
ENERGIA A TERMINE (PCE). APPROVAZIONE DEI CORRISPETTIVI DA APPLICARE AGLI
OPERATORI DI MERCATO NELL'ANNO 2024 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PCE, LA
PARTECIPAZIONE AL MERCATO LOCALE DELLA FLESSIBILITÀ, LA NEGOZIAZIONE
DELLE GARANZIE D'ORIGINE E LA NEGOZIAZIONE DEI TITOLI DI EFFICIENZA
ENERGETICA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1273^a riunione del 21 novembre 2023

VISTI:

- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge 2/09);
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. (oggi Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., di seguito anche: GME) relativamente al mercato elettrico e, in particolare, l'articolo 5;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009, recante "Indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 2/09, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici" e, in particolare, l'articolo 11;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 13 marzo 2017, recante modifiche alla disciplina del mercato del gas naturale (di seguito: decreto ministeriale 13 marzo 2017);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il Testo Integrato del Monitoraggio del Mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/elt 44/11, recante l'approvazione dei corrispettivi per la partecipazione alla piattaforma dei conti energia a termine (di seguito: PCE) per l'anno 2011 nonché il riconoscimento e copertura del consuntivo dei costi 2010 e del preventivo dei costi 2011 comunicati dal GME per lo svolgimento delle attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio dell'Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11, recante condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (di seguito: deliberazione ARG/elt 104/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas, recante il Testo Integrato del Bilanciamento (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2018, 501/2018/R/efr, recante l'approvazione dell'aggiornamento del Regolamento delle transazioni bilaterali e delle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (di seguito: deliberazione 501/2018/R/efr);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2018, 631/2018/R/gas, recante il Testo Integrato del Monitoraggio del Mercato all'Ingresso del Gas naturale (di seguito: TIMMIG);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2018, 658/2018/R/eel, recante le modalità di recupero dei costi sostenuti dal GME per l'istituzione, la modifica e la gestione del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero (di seguito: deliberazione 658/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2020, 547/2020/R/com, recante la razionalizzazione delle modalità e delle tempistiche di rendicontazione dei costi del GME (di seguito: deliberazione 547/2020/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2020, 550/2020/R/efr, recante anche una più recente approvazione dell'aggiornamento del Regolamento delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica (di seguito: deliberazione 550/2020/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2022, 605/2022/R/com, recante l'approvazione dei costi previsionali del GME per l'anno 2023 in relazione al monitoraggio del mercato del gas all'ingrosso, al *coupling* unico infragiornaliero e alle attività finanziate con il corrispettivo per la partecipazione alla PCE, nonché l'approvazione dei corrispettivi da applicare agli operatori di mercato nell'anno 2023 per la partecipazione alla PCE, la negoziazione delle garanzie d'origine e la negoziazione dei titoli di efficienza energetica (di seguito: deliberazione 605/2022/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2022, 620/2022/A (di seguito: deliberazione 620/2022/A), di adozione, per il periodo dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, del disciplinare di avvalimento del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (di seguito: GSE) e delle società da esso controllate;
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2023, 129/2023/A, recante l’approvazione di quattro progetti in applicazione del disciplinare di avvalimento del GSE e delle società da esso controllate (di seguito: deliberazione 129/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 4 maggio 2023, 182/2023/R/com, recante l’approvazione dei costi sostenuti dal GME per l’anno 2022 in relazione al monitoraggio del mercato del gas all’ingrosso, al *coupling* unico infragiornaliero e alle attività finanziate con il corrispettivo per la partecipazione alla PCE (di seguito: deliberazione 182/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 372/2023/R/eel, recante l’approvazione del progetto pilota per l’approvvigionamento dei servizi ancillari locali proposto dalla società Areti S.p.A., del “Regolamento del mercato locale della flessibilità” predisposto dal GME e della convenzione tra il GME e imprese di distribuzione per la partecipazione al mercato locale della flessibilità (di seguito: deliberazione 372/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2023, 420/2023/R/eel, recante l’approvazione dei corrispettivi da applicare per la partecipazione al mercato locale della flessibilità (di seguito: MLF), di cui al progetto pilota per l’approvvigionamento di servizi ancillari locali approvato con la deliberazione dell’Autorità 372/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 420/2023/R/eel);
- la comunicazione del GME del 26 luglio 2017, prot. Autorità 25419 del 28 luglio 2017 (di seguito: comunicazione del 26 luglio 2017);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA) dell’Autorità del 19 settembre 2017, prot. Autorità 30304 del 19 settembre 2017 (di seguito: lettera del 19 settembre 2017);
- la comunicazione del GME del 28 luglio 2022, prot. Autorità 32986 di pari data (di seguito: comunicazione del 28 luglio 2022);
- la lettera della DMEA dell’Autorità del 5 ottobre 2022, prot. Autorità 47673 del 5 ottobre 2022 (di seguito: lettera del 5 ottobre 2022);
- la comunicazione del GME del 4 settembre 2023, prot. Autorità 55600 di pari data (di seguito: comunicazione del 4 settembre 2023);
- la comunicazione del 12 ottobre 2023, prot. Autorità 64314 del 13 ottobre 2023, con cui il GME ha trasmesso all’Autorità la previsione dei costi da sostenere nell’anno 2024, nonché la proposta dei corrispettivi da applicare agli operatori ove previsti (di seguito: comunicazione del 12 ottobre 2023).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 547/2020/R/com, l’Autorità ha razionalizzato le modalità e le tempistiche di rendicontazione dei costi del GME per quanto di competenza dell’Autorità medesima;
- i costi di cui al precedente punto sono quelli previsionali e a consuntivo relativi alle seguenti attività:
 - acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui all’Allegato A del TIMM, condivisione dei medesimi dati con l’Autorità, nonché elaborazione e analisi attinenti agli indici di mercato per il monitoraggio del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica;
 - organizzazione e gestione della PCE;
 - istituzione, modifica e gestione del *coupling* unico infragiornaliero;
 - attività funzionali all’esercizio del monitoraggio dei mercati all’ingrosso del gas naturale come dettagliate dal TIMMIG;
 - organizzazione e gestione della sede per la contrattazione delle garanzie d’origine tramite mercato organizzato e piattaforma per gli scambi bilaterali;
 - gestione del Registro e delle contrattazioni dei titoli di efficienza energetica tramite mercato organizzato o scambi bilaterali;nel caso delle altre attività eseguite dal GME, il riconoscimento dei costi non rientra, infatti, tra le competenze dell’Autorità;
- più in dettaglio, la deliberazione 547/2020/R/com ha previsto:
 - 1) di uniformare le tempistiche per l’invio dei dati e, in particolare, che il GME, in relazione a tutte le attività precedentemente richiamate, predisponga e trasmetta all’Autorità:
 - entro il 15 ottobre di ciascun anno, la relazione delle attività, i cui costi sono oggetto di analisi e di copertura sulla base di disposizioni della medesima Autorità, che dovranno essere svolte nell’anno successivo (o negli anni successivi), comprensiva del relativo preventivo dei costi, nonché un aggiornamento della relazione resa disponibile nel mese di ottobre dell’anno precedente comprensivo del preconsuntivo dei costi per l’anno in corso;
 - entro il 31 marzo di ciascun anno, la relazione delle attività svolte e il consuntivo dei costi effettivamente sostenuti nell’anno precedente, dando motivata evidenza degli scostamenti intervenuti rispetto al preventivo;
 - 2) di uniformare anche le modalità per l’invio dei dati e, in particolare, che le informazioni rese disponibili dal GME in materia di trasparenza contabile siano in linea con quanto attualmente previsto per i costi afferenti al TIMM e alla PCE: in sintesi, sono state più puntualmente evidenziate le informazioni che il GME deve rendere disponibili, ivi inclusa (ad esempio) un’accurata descrizione dei *driver* adottati per l’imputazione a ogni attività di eventuali costi condivisi ovvero le motivazioni degli scostamenti tra dati previsionali e dati a consuntivo;
- la deliberazione 547/2020/R/com non ha modificato le modalità di copertura dei costi del GME attualmente previste, ma consente di procedere con le approvazioni di costi o corrispettivi con provvedimenti onnicomprensivi, anziché con provvedimenti separati per le diverse attività; pertanto, a seguito dell’invio da parte del GME dei

dati e delle informazioni di cui alla medesima deliberazione, l’Autorità, ferma restando la possibilità di richiedere elementi aggiuntivi o integrazioni, procede:

- con unico provvedimento annuale da adottare dopo il 15 ottobre, all’approvazione dei corrispettivi, ove previsti, da applicare agli operatori durante l’anno successivo ovvero dei costi previsionali in relazione alle attività i cui costi non sono direttamente coperti da corrispettivi, nonché all’adeguamento del fondo rischi e oneri presente nel bilancio del GME (utilizzando anche, all’occorrenza, i dati di preconsuntivo);
- con unico provvedimento annuale da adottare dopo il 31 marzo, all’approvazione dei costi consuntivati ai fini della loro copertura in relazione alle attività i cui costi non sono direttamente coperti da corrispettivi applicati agli operatori, nonché all’adeguamento del fondo rischi e oneri presente nel bilancio del GME;
- la relazione che il GME è tenuto a trasmettere entro il 15 ottobre di ciascun anno riguarda:
 - a) la relazione delle attività che dovranno essere svolte nell’anno successivo o negli anni successivi, comprensiva del relativo preventivo dei costi, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell’applicazione di altri provvedimenti;
 - b) un aggiornamento della relazione resa disponibile entro il 15 ottobre dell’anno precedente, evidenziando il preconsuntivo dei costi per l’anno in corso;
- la relazione di cui alla precedente lettera a) include, separatamente per ciascuna attività:
 - un prospetto recante i preventivi – afferenti ai cinque anni successivi la comunicazione del GME – degli investimenti lordi e degli ammortamenti, distinguendo quelli direttamente e indirettamente imputabili a ogni singola attività;
 - nei casi di investimenti e ammortamenti indirettamente imputabili a ogni attività, un’accurata descrizione dei *driver* adottati per l’imputazione a ogni attività delle quote di rispettiva competenza, nonché delle ragioni sottostanti la scelta dei predetti *driver*;
 - un prospetto recante il preventivo – afferente all’anno successivo la comunicazione del GME – dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi, distinguendo quelli direttamente e indirettamente imputabili a ogni singola attività;
 - nei casi di ricavi, costi e conseguenti redditi operativi indirettamente imputabili a ogni attività, un’accurata descrizione dei *driver* adottati per l’imputazione a ogni attività delle quote di rispettiva competenza, nonché delle ragioni sottostanti la scelta dei predetti *driver*;
 - nel caso delle attività afferenti al TIMM, la relazione deve essere conforme allo schema definito ai sensi del comma 4.1 del medesimo TIMM;
 - nel caso delle attività afferenti all’organizzazione e gestione della PCE, all’organizzazione e gestione della sede per la contrattazione delle garanzie d’origine tramite mercato organizzato e piattaforma per gli scambi bilaterali,

nonché all'organizzazione e gestione della sede per la contrattazione dei titoli di efficienza energetica tramite mercato organizzato e piattaforma per gli scambi bilaterali, una proposta per la definizione dei relativi corrispettivi da applicare agli operatori di mercato nell'anno successivo;

- la relazione di cui alla precedente lettera b) include, separatamente per ciascuna attività, l'eventuale aggiornamento della relazione resa disponibile entro il 15 ottobre, dell'anno precedente, dando motivata evidenza delle differenze intercorse; in particolare, la relazione reca il pre-consuntivo – afferente all'anno della comunicazione del GME – dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi imputabili a ogni attività, nonché degli scostamenti rispetto al preventivo relativo al medesimo anno, distinguendo quelli direttamente e indirettamente imputabili a ogni singola attività.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 3, comma 3.1, del TIMM prevede che il GME svolga le attività di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui al medesimo TIMM, l'attività di condivisione dei medesimi dati con l'Autorità, nonché le attività di elaborazione e analisi di indici di mercato per il monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica di cui all'articolo 5 del medesimo TIMM;
- l'articolo 9 del TIMM prevede che i costi riconosciuti a preventivo al GME per uno specifico anno, l'eventuale scostamento tra i costi riconosciuti a consuntivo e a preventivo del secondo anno precedente, nonché gli eventuali corrispettivi specifici (questi ultimi sono corrispettivi appositamente definiti ai fini della realizzazione, entro le rispettive scadenze, di una o più attività che l'Autorità ritiene rilevanti per il conseguimento di obiettivi istituzionali o di pianificazione strategica) siano compresi, previa approvazione dell'Autorità, nei corrispettivi per la partecipazione alla PCE definiti dall'Autorità per il medesimo anno.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 111/06, l'Autorità ha disciplinato le condizioni per l'approvvigionamento da parte della società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) delle risorse per il dispacciamento, nonché le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento;
- ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 111/06, la registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e di prelievo costituisce uno degli elementi in cui si articola l'erogazione del servizio di dispacciamento;
- ai sensi dell'articolo 16 della deliberazione 111/06, Terna è responsabile della registrazione degli acquisti e delle vendite a termine di energia elettrica e dei relativi programmi di immissione e di prelievo e svolge tale attività anche avvalendosi del GME, che agisce in nome proprio e per conto di Terna;

- ai sensi dell'articolo 17 della deliberazione 111/06, il GME ha predisposto un regolamento per la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine di energia elettrica e dei relativi programmi di immissione e di prelievo, positivamente verificato dall'Autorità, e ne ha dato attuazione tramite la realizzazione e gestione della PCE;
- in relazione alle attività svolte dal GME afferenti alla PCE, l'Autorità, tenendo conto dei costi sostenuti dal GME, approva i corrispettivi per la partecipazione alla PCE (di seguito: corrispettivi PCE);
- i corrispettivi PCE vigenti per l'anno 2023 sono stati approvati con la deliberazione 605/2022/R/com.

CONSIDERATO, IN AGGIUNTA, CHE:

- la parte di reddito operativo cumulato, imputabile alla PCE ed eccedente l'equa remunerazione del capitale investito netto attribuibile alla PCE, al netto della quota necessaria per la copertura dei costi relativi al TIMM (di seguito: extra remunerazione PCE), deve essere retrocessa a Terna e portata in deduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06, salvo diversa destinazione individuata dall'Autorità;
- nel bilancio del GME è presente un fondo rischi e oneri destinato alla copertura di future perdite imputabili alla PCE, al mercato organizzato delle garanzie d'origine e alla piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine (di seguito: fondo rischi e oneri);
- con la comunicazione del 26 luglio 2017, il GME ha proposto l'utilizzo delle disponibilità accumulate nel fondo rischi e oneri per la copertura dei costi relativi all'adozione delle seguenti misure funzionali alla promozione della liquidità di altri mercati o piattaforme organizzate dal GME, in fase di avvio:
 - l'introduzione dell'attività di *market making* di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2017;
 - l'integrazione della piattaforma *Trayport* nell'ambito del Mercato del Gas (di seguito: MGAS);
- con la lettera del 19 settembre 2017, la DMEA dell'Autorità, sentito il Collegio dell'Autorità, ha invitato il GME, limitatamente al primo anno di applicazione delle predette misure, a procedere secondo quanto proposto nella comunicazione di cui al precedente punto;
- quanto sopra riportato ha trovato applicazione anche per gli anni successivi; da ultimo, con la lettera del 5 ottobre 2022 (in risposta alla proposta formulata dal GME con la comunicazione del 28 luglio 2022), la DMEA dell'Autorità, sentito il Collegio dell'Autorità, ha consentito di procedere, anche per l'anno 2023, alla copertura, attraverso le disponibilità accumulate nel fondo rischi ed oneri, dei costi sostenuti per le attività di *market making* e per l'integrazione delle piattaforme di mercato del gas naturale con la piattaforma *Trayport* non coperti dai maggiori ricavi generati dall'incremento della liquidità riconducibile all'introduzione delle suddette misure;

- come si evince dalla comunicazione del 12 ottobre 2023, per l'anno 2024 non sono previsti costi da sostenere relativamente alle attività di *market making* e per l'integrazione della piattaforma *Trayport* nell'ambito del MGAS non coperti dai maggiori ricavi generati dall'incremento della liquidità riconducibile all'introduzione di tali misure;
- l'Autorità, con la deliberazione 182/2023/R/com, ha previsto che l'extra remunerazione PCE, valutata al 31 dicembre 2022 in 9.547.138 euro (tenendo conto dell'ammontare destinato a copertura dei costi sostenuti dal GME per l'attività di *market making* e di integrazione della piattaforma *Trayport* nell'ambito del MGAS e per l'attività di monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, nonché di quanto già versato dal GME a Terna ai sensi delle deliberazioni precedenti), sia così destinata:
 - l'importo pari a 9.000.000 euro sia accantonato in bilancio al fondo rischi e oneri, fino a successivo provvedimento dell'Autorità;
 - l'importo rimanente, pari a 547.138 euro, sia versato a Terna e sia da quest'ultima destinato alla riduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06;
- con la deliberazione 129/2023/A, l'Autorità ha approvato specifici progetti nell'ambito del Disciplinare di avvalimento delle società del Gruppo GSE di cui alla deliberazione 620/2022/A; il punto 2, lettera c), della medesima deliberazione ha previsto che la copertura dei costi connessi alle attività del progetto relativo al GME (di seguito: progetto in avvalimento) trovino copertura a valere sul fondo rischi e oneri del medesimo GME;
- con la deliberazione 372/2023/R/eel, l'Autorità ha approvato, per l'anno 2024, il progetto pilota per l'approvvigionamento dei servizi ancillari locali proposto dalla società Areti S.p.A., il "Regolamento del mercato locale della flessibilità" predisposto dal GME e la convenzione tra il GME e imprese di distribuzione per la partecipazione al MLF; il punto 5 della medesima deliberazione ha previsto che, nelle fasi di avvio del MLF gestito dal GME, i costi sostenuti dal medesimo GME per l'implementazione e la gestione del menzionato mercato non coperti dai corrispettivi applicati ai relativi partecipanti trovino copertura tramite l'extra remunerazione PCE accantonata dal GME, previa approvazione dell'Autorità;
- con la deliberazione 420/2023/R/eel, l'Autorità ha approvato la proposta formulata dal GME con la comunicazione del 4 settembre 2023, recante i corrispettivi da applicare per la partecipazione al MLF per la prima fase di selezione di risorse.

CONSIDERATO, IN PIÙ, CHE:

- l'articolo 80, comma 1, del Regolamento CACM prevede che tutti i *Nominated Electricity Market Operators* (NEMO) e i *Transmission System Operators* (TSO) interessati trasmettano alle Autorità di regolazione una relazione annuale nella quale sono illustrati in dettaglio i costi di istituzione, modifica e gestione del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero. Tale relazione è pubblicata da *Agency for the*

Cooperation of Energy Regulators (ACER) tenendo conto delle informazioni commerciali sensibili;

- al fine di preservare la riservatezza delle informazioni commerciali sensibili, ACER prevede che i costi nazionali derivanti dalle attività dei NEMO o dei TSO in un dato Stato membro per le attività di cui al precedente punto siano pubblicati solo a livello aggregato;
- la deliberazione 658/2018/R/eel prevede che i costi riconosciuti al GME per uno specifico anno ai fini del *coupling* unico infragiornaliero siano recuperati mediante un contributo da parte di Terna e che detto contributo sia imputato nei costi posti a carico del corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna relativi all'attività di dispacciamento (di seguito: corrispettivo DIS);
- la medesima deliberazione ha altresì previsto che Terna:
 - entro il 30 giugno di ogni anno, eroghi al GME un importo pari al preventivo di spesa GME, come eventualmente rettificato dall'Autorità;
 - entro il 30 giugno di ogni anno, riceva dal GME o paghi al GME, se negativa, la differenza tra il consuntivo di spesa GME, riferito all'anno precedente, così come approvato dall'Autorità, e il corrispondente preventivo di spesa GME;
 - entro il 30 giugno di ogni anno, riceva dal GME o paghi al GME, se negativa, la differenza tra il costo complessivamente sostenuto dal GME per il *coupling* unico infragiornaliero, così come riportato nella Relazione annuale sui costi trasmessa all'Autorità ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Regolamento CACM, e il corrispondente consuntivo di spesa GME.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 8 del TIMMIG individua le attività assegnate al GME, strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio relativamente alla dimensione concorrenziale del mercato gas all'ingrosso;
- l'articolo 10, comma 10.1, del TIMMIG prevede che i costi delle attività di monitoraggio svolte dal GME siano finanziati a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, di cui all'articolo 8 del TIB;
- l'articolo 10, comma 10.4, del TIMMIG prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA) liquidi i costi sostenuti dal GME per l'attività di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas sulla base della quantificazione a preventivo e proceda all'eventuale conguaglio o recupero degli importi corrisposti in eccesso relativamente ai costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente come approvati dall'Autorità.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 6, comma 6.6, della deliberazione ARG/elt 104/11 ha previsto che il GME predisponesse la sede per la contrattazione delle garanzie d'origine (di seguito: GO)

- e il relativo regolamento di funzionamento, comprensivo dei criteri per la determinazione dei corrispettivi per l'accesso (di seguito: Regolamento GO);
- la DMEA dell'Autorità ha positivamente verificato il "Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine" (Regolamento GO) trasmesso dal GME;
 - l'articolo 7 del Regolamento GO prevede:
 - al comma 1, che gli operatori del Mercato organizzato delle GO (di seguito: M-GO), a fronte del servizio fornito dal GME, siano tenuti a corrispondere, a favore dello stesso, i seguenti corrispettivi:
 - a) un corrispettivo di accesso;
 - b) un corrispettivo fisso annuo;
 - c) un corrispettivo per ogni GO negoziata nel M-GO;
 - al comma 2, che gli operatori della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle GO (di seguito: PB-GO), a fronte del servizio fornito dal GME, siano tenuti a corrispondere, a favore dello stesso, i seguenti corrispettivi:
 - a) un corrispettivo di accesso;
 - b) un corrispettivo fisso annuo;
 - c) un corrispettivo per ogni GO registrata sulla PB-GO;
 - al comma 4, che la misura dei corrispettivi sopra richiamati, definita annualmente dal GME, sia approvata dall'Autorità, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo, e sia pubblicata nel sito internet del GME;
 - in relazione alle attività svolte dal GME afferenti alle garanzie d'origine, pertanto, l'Autorità, tenendo conto dei costi sostenuti dal GME, approva i corrispettivi precedentemente richiamati (di seguito: corrispettivi GO);
 - i corrispettivi GO vigenti per l'anno 2023 sono stati approvati con la deliberazione 605/2022/R/com.

CONSIDERATO, IN AGGIUNTA, CHE:

- l'Autorità, rispettivamente con la deliberazione 501/2018/R/efr e con la deliberazione 550/2020/R/efr, ha approvato le "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica" (di seguito: Regole M-TEE) e il "Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica" (di seguito: Regolamento RTB-TEE);
- l'articolo 6 delle vigenti Regole M-TEE prevede:
 - al comma 1, che gli operatori del mercato, a fronte dei servizi forniti dal GME, siano tenuti al versamento, a favore dello stesso, di un corrispettivo per ogni titolo di efficienza energetica (di seguito: TEE) scambiato nel mercato;
 - al comma 2, che la misura del corrispettivo di cui al precedente alinea sia approvata dall'Autorità, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo e sia pubblicata nel sito internet del GME;
- l'articolo 7 del vigente Regolamento RTB-TEE prevede:

- al comma 1, che gli operatori del Registro dei titoli di efficienza energetica siano tenuti al versamento, a favore del GME, di un corrispettivo per ciascun TEE oggetto di transazioni bilaterali concluse;
- al comma 2, che, qualora il predetto operatore sia anche operatore del mercato, questo non dovrà riconoscere al GME il corrispettivo di cui sopra per ogni TEE scambiato nel mercato e, in tal caso, il GME applicherà il corrispettivo di cui all'articolo 6 delle Regole M-TEE;
- al comma 3, che la misura del corrispettivo di cui al precedente alinea sia approvata dall'Autorità, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo, e sia pubblicata nel sito internet del GME;
- in relazione alle attività svolte dal GME afferenti ai titoli di efficienza energetica, pertanto, l'Autorità, tenendo conto dei costi sostenuti dal GME, approva i corrispettivi sopra richiamati (di seguito: corrispettivi TEE);
- i corrispettivi TEE vigenti per l'anno 2023 sono stati approvati con la deliberazione 605/2022/R/com.

CONSIDERATO, IN PIÙ, CHE:

- con la comunicazione del 12 ottobre 2023, ai sensi della deliberazione 547/2020/R/com, il GME ha trasmesso all'Autorità la previsione dei costi da sostenere nell'anno 2024 e la proposta dei corrispettivi da applicare agli operatori, ove previsti; la documentazione presentata dal GME contiene gli elementi essenziali per l'attribuzione delle poste contabili e le informazioni in merito ai *driver* utilizzati per l'attribuzione, alle diverse attività, dei costi afferenti ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- nella comunicazione di cui al precedente punto, il GME ha precisato quanto segue:
 - il modello di contabilità separata adottato si fonda sulla disaggregazione dei valori contabili in funzione delle diverse operazioni aziendali; queste ultime si sostanziano, oltre che nei servizi prestati dal GME e nelle relative sub-articolazioni (rispettivamente Attività/Comparti), nelle prestazioni di natura operativa di tipo tecnico e/o commerciale rese da funzioni aziendali in maniera condivisa ad almeno due attività (Funzioni Operative Condivise – FOC) e nei servizi trasversali all'intera azienda prestati da unità logico-organizzative centralizzate (Servizi Comuni – SCO); i valori contabili così disaggregati sono poi rielaborati secondo un processo di attribuzione finalizzato a determinare il costo pieno delle singole Attività/Comparti, nonché il valore dei relativi investimenti;
 - i costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise sono stati attribuiti alle diverse attività tramite *driver* dettagliati nella relazione;
- dalla documentazione resa disponibile dal GME emergono i seguenti elementi essenziali relativi alle attività imputabili alla PCE, al TIMM, al progetto in avvalimento e al MLF:
 - i costi previsionali per il 2024 relativi alle attività di cui al comma 3.1 del TIMM sono pari a 340.624 euro; tali costi sono superiori a quelli del consuntivo 2022

- (305.190 euro) e del preconsuntivo 2023 (325.280 euro), a fronte di un'attività continuativa;
- con riferimento all'anno 2024, per le attività di *market making* e per l'integrazione delle piattaforme di mercato del gas naturale con la piattaforma *Trayport* non sono previsti costi non coperti dai maggiori ricavi generati dall'incremento della liquidità riconducibile all'introduzione di tali misure, in linea con i dati a preconsuntivo per l'anno 2023;
 - i costi previsionali per il 2024 relativi allo svolgimento del progetto in avvalimento sono pari a 150.000 euro, risultando superiori ai costi del preconsuntivo 2023 (145.000 euro);
 - i costi netti per il 2024 attinenti alla gestione del MLF sono pari a 159.388 euro e superano il corrispondente dato del preconsuntivo 2023 (156.890 euro);
 - la proposta di corrispettivi per la partecipazione al MLF per l'anno 2024, definita in considerazione dei principi di efficacia ed efficienza perseguiti, si sostanzia nella conferma dei corrispettivi approvati con la deliberazione 420/2023/R/eel per la prima fase di selezione di risorse; detti corrispettivi sono pari a:
 - 0 euro *una tantum* per l'accesso;
 - 0 euro/anno, per quanto riguarda il corrispettivo fisso annuo;
 - 0,04 €/MW/h, con riferimento al corrispettivo variabile per ogni MW di capacità resa disponibile in ogni ora nell'ambito del MLF a termine;
 - 0,04 €/MWh, per quanto attiene al corrispettivo variabile per ogni MWh oggetto di movimentazione di energia;
 - l'analisi dei consuntivi dal 2006 al 2022 e del preconsuntivo 2023 relativi ai ricavi, ai costi e ai conseguenti redditi operativi imputabili direttamente o indirettamente alla PCE, nonché delle informazioni sugli investimenti attribuiti alla PCE, consente di quantificare – per quanto possibile con gli stessi criteri e parametri adottati per la determinazione e l'aggiornamento del corrispettivo per il funzionamento di Terna di cui all'articolo 46 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 (cd. corrispettivo DIS) – l'extra remunerazione PCE 2006-2023 in misura pari a 11.465.429 euro, superiore di quasi due milioni di euro rispetto al valore calcolato sulla base dei dati di consuntivo dell'anno 2022;
 - la proposta di corrispettivi PCE per l'anno 2024 si sostanzia nella conferma dei corrispettivi vigenti per l'anno 2023, in considerazione del fatto che le stime per l'anno 2024, condotte dal GME, con riferimento al numero di operatori iscritti alla PCE e ai volumi registrati nella medesima piattaforma, risultano in linea con i valori ipotizzati per l'anno 2023; detti corrispettivi sono pari a:
 - 1.000 euro *una tantum* per l'accesso;
 - 0 euro/anno, per quanto riguarda il corrispettivo fisso annuo;
 - 0,008 €/MWh, in relazione al corrispettivo variabile per ogni MWh oggetto delle transazioni registrate;
 - secondo quanto evidenziato dal GME, i costi netti previsionali per il 2024 relativi alle attività di cui al TIMMIG, pari a 209.341 euro, sono superiori a quelli del consuntivo 2022 (203.279 euro) e in linea con quelli del preconsuntivo 2023 (209.832 euro);

- in base a quanto indicato dal GME, i costi netti previsionali per l'anno 2024 relativi alle attività imputabili al *coupling* unico infragiornaliero, pari a [omissis] euro, sono in lieve diminuzione rispetto a quelli del consuntivo 2022 ([omissis] euro) e del preconsuntivo 2023 ([omissis] euro);
- dalla documentazione resa disponibile dal GME emergono i seguenti elementi essenziali relativi alle attività imputabili alle garanzie d'origine (GO):
 - la proposta di corrispettivi GO per l'anno 2024 si sostanzia nella conferma dei corrispettivi vigenti per l'anno 2023, in considerazione del fatto che le stime per l'anno 2024, condotte dal GME, con riferimento ai volumi di scambio delle GO risultano in linea con i valori ipotizzati per l'anno 2023;
 - i menzionati corrispettivi sono pari a:
 - 0 euro *una tantum* per l'accesso;
 - 0 euro/anno, per quanto attiene al corrispettivo fisso annuo;
 - 0,003 €/GO, per quanto riguarda il corrispettivo variabile per ogni GO (a sua volta corrispondente a 1 MWh) oggetto delle transazioni registrate;
 - le attività imputabili alle garanzie d'origine possano essere svolte, anche per l'anno 2024 (come nei precedenti) in sostanziale pareggio di costi e ricavi;
- con riferimento alle attività imputabili ai titoli di efficienza energetica (TEE), la documentazione del GME evidenzia i seguenti elementi:
 - la proposta di corrispettivi TEE per l'anno 2024 si sostanzia nella conferma dei corrispettivi vigenti per l'anno 2023, in considerazione del fatto che le stime per l'anno 2024, condotte dal GME, con riferimento ai volumi di scambio dei TEE risultano in linea con i valori ipotizzati per l'anno 2023;
 - i suddetti corrispettivi sono pari a 0,1 € per ogni TEE oggetto delle transazioni registrate;
 - si prevede che le attività imputabili ai titoli di efficienza energetica comportino, per l'anno 2024, un risultato operativo negativo, in miglioramento rispetto ai dati di preconsuntivo del 2023, grazie alla prevista riduzione del numero delle sessioni di mercato nel rispetto della normativa vigente.

RITENUTO CHE:

- i dati previsionali di costo per l'anno 2024, come sopra dettagliati, siano coerenti con l'insieme delle attività svolte dal GME;
- sia, pertanto, possibile procedere all'approvazione dei costi previsionali ai fini della loro copertura in relazione alle attività i cui costi non sono direttamente coperti da corrispettivi applicati agli operatori, nonché all'adeguamento del fondo rischi e oneri presente nel bilancio del GME, a partire dagli importi indicati nel documento trasmesso con la lettera del 12 ottobre 2023;
- i corrispettivi da applicare agli operatori, nel corso dell'anno 2024, in relazione alla PCE, al MLF, alle GO e ai TEE non presentino profili di criticità e sia pertanto possibile procedere alla loro approvazione;
- sia opportuno conformarsi alla prassi in uso a livello europeo e adottata da ACER per la pubblicazione dei costi relativi all'istituzione, modifica e gestione del *coupling*

unico infragiornaliero, garantendo la riservatezza dei dati di costo sostenuti dal GME per dette attività.

RITENUTO OPPORTUNO:

- quantificare l'ammontare dei costi previsionali riconosciuti al GME per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM nell'anno 2024 in 340.624 euro; tali costi trovano copertura tramite i corrispettivi per la partecipazione alla PCE applicati nell'anno 2024;
- prevedere che l'extra remunerazione PCE, valutata in 11.465.429 euro tenendo conto dei dati di preconsuntivo dell'anno 2023, come eventualmente rettificata in sede di consuntivazione del reddito operativo imputabile alla PCE per l'anno 2023, sia così destinata:
 - l'importo pari a 9.000.000 euro sia accantonato in bilancio al fondo rischi e oneri, fino a successivo provvedimento dell'Autorità;
 - l'importo rimanente, pari a 2.465.429 euro, sia versato a Terna e sia da quest'ultima destinato alla riduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06;
- prevedere che Terna, ai sensi della deliberazione 658/2018/R/eel, versi al GME un importo pari a [omissis] euro, a copertura dei costi previsionali imputabili, per l'anno 2024, al *coupling* unico infragiornaliero;
- prevedere che CSEA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 10.4, del TIMMIG, versi al GME un importo pari a 209.341 euro, a copertura dei costi previsionali imputabili, per l'anno 2024, alle attività afferenti al monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas;
- approvare le proposte presentate dal GME in merito alla struttura e al valore, per l'anno 2024, dei corrispettivi PCE, MLF, GO e TEE

DELIBERA

Articolo 1

Quantificazione e copertura dei costi riconosciuti al GME ai sensi dell'articolo 9 del TIMM per l'anno 2024

- 1.1 L'ammontare a preventivo dei costi riconosciuti al GME, per l'anno 2024, relativi allo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM, è pari a 340.624 (trecentoquarantamilaseicentoventiquattro) euro.

Articolo 2

Adeguamento del fondo rischi e oneri del GME

- 2.1 Entro il 29 febbraio 2024, il GME versa a Terna, a titolo di contributo in acconto salvo conguaglio, l'importo pari a 2.465.429 (duemilioni quattrocento sessantacinquemila quattrocento ventinove) euro.
- 2.2 Terna destina il provento di cui al comma 2.1 alla riduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento, di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06, da applicarsi nella prima determinazione utile del medesimo corrispettivo successivamente all'incasso.
- 2.3 Fino a successivo provvedimento dell'Autorità, il GME mantiene l'ammontare del fondo rischi e oneri pari a 9.000.000 (novemilioni) euro, come eventualmente rettificato in sede di consuntivazione del reddito operativo imputabile alla PCE per l'anno 2023.

Articolo 3

Quantificazione e copertura dei costi netti previsionali riconosciuti al GME in relazione al coupling unico infragiornaliero per l'anno 2024

- 3.1 Terna, entro il 30 giugno 2024, eroga al GME un importo pari a [omissis] ([omissis]) euro, a copertura dei costi previsionali imputabili al *coupling* unico infragiornaliero.

Articolo 4

Quantificazione e copertura dei costi netti previsionali riconosciuti al GME ai sensi dell'articolo 10 del TIMMIG per l'anno 2024

- 4.1 CSEA, entro il 31 luglio 2024, eroga al GME un importo pari a 209.341 (duecentonove milatrecento quarantuno) euro, a copertura dei costi previsionali imputabili alle attività afferenti al monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas.

Articolo 5

Approvazione della proposta di quantificazione dei corrispettivi da applicare agli operatori di mercato nell'anno 2024

- 5.1 La proposta formulata dal GME, con la lettera del 12 ottobre 2023, in merito ai corrispettivi per la partecipazione alla PCE nell'anno 2024 è approvata.
- 5.2 La proposta formulata dal GME, con la lettera del 12 ottobre 2023, in relazione ai corrispettivi per la partecipazione al MLF nell'anno 2024 è approvata.
- 5.3 La proposta formulata dal GME, con la lettera del 12 ottobre 2023, con riferimento ai corrispettivi per la negoziazione delle GO nell'anno 2024 è approvata.
- 5.4 La proposta formulata dal GME, con la lettera del 12 ottobre 2023, in merito ai corrispettivi per la negoziazione dei TEE nell'anno 2024 è approvata.

Articolo 5bis

Copertura dei costi della Piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione per l'anno 2024

5bis.1 CSEA, entro il 30 giugno 2024, eroga al GME un importo pari a 166.500 (centosessantaseimilacinquecento) euro, a copertura dei costi per la gestione dei servizi di cui al comma 5.11 del TIRG. Tali importi sono posti a valere sul Conto oneri impianti di rigassificazione di cui alla Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto (RTRG).

Articolo 6
Disposizioni finali

- 6.1 La presente deliberazione è trasmessa al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., a Terna S.p.A. e a Cassa per i servizi energetici e ambientali per i seguiti di competenza.
- 6.2 La presente deliberazione è pubblicata nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

21 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini